



TRIBUNALE DI PAVIA  
Prima Sezione Civile  
UFFICIO FALLIMENTI

Procedura di sovraindebitamento n. 6/2022

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE (L. n. 3/2012)

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.1.2023 ;  
letta la NUOVA proposta di piano del consumatore depositata in data 23.11.2022;

da

*debitore ricorrente*

con l'ausilio del Professionista dell'OCC

con l'opposizione dei seguenti creditori: nessuno.

*Premesso che*

il debitore ha proposto una precedente proposta di piano del consumatore in data 10.5.2022;  
in ragione dell'indisponibilità del precedente Gestore della crisi si è reso necessario un rinvio dell'audizione dei creditori, all'esito del deposito di una proposta integrativa redatta con l'ausilio del nuovo gestore nominato

il giudice ha rimesso in termini il debitore per il deposito del nuovo piano integrativo;

\*\*\*\*\*

vista la documentazione allegata alla proposta di piano;

letta la relazione del Professionista dell'Organismo di composizione della crisi,

vista la regolarità della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa ai creditori;

considerato che il Professionista dell'OCC ha comunicato una nuova proposta di piano in data 28.12.2022, migliorativa per il Comune di Milano e invariata per gli altri creditori, sicché dal punto di vista dell'instaurazione del contraddittorio non si registra alcun pregiudizio;

condiviso il giudizio del Professionista circa la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, espresso nella relazione particolareggiata;

rilevato che la quota di reddito che il debitore ha riservato per le indispensabili esigenze di vita di una famiglia composta da n. 2 persone appare perfettamente in linea con i principi consolidatisi intorno all'art. 46, L.F., che può applicarsi anche alla presente procedura per l'analogia di *ratio* che accomuna le procedure di sovraindebitamento al fallimento;

posto, al riguardo, che il parametro da impiegare nella determinazione della somma che il fallito (i.e. il sovraindebitato) può trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia, secondo la



giurisprudenza di legittimità, non va individuato nel tenore di vita adeguato;  
rilevato, invece, che, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26206/2013 ha spiegato che l'art. 46 legge fall., limitando il diritto del fallito al necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia, ne salvaguarda le esigenze insopprimibili, ma non deve necessariamente rispettare il parametro dell'art. 36 cost., che attiene alla diversa sfera del rapporto di lavoro mentre, per contro, il diritto dei creditori a soddisfarsi sul suo patrimonio è sancito dall'art. 2740 c.c., aggiungendo che il regolamento del conflitto nascente dalle contrapposte aspettative è demandato al giudice di merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, al di fuori del caso dei vizi di motivazione (cfr. Cass. 26206/2013);

rilevato, infine, che non ci sono criticità con riferimento alla durata complessiva del piano proposto;

**P. Q. M.**

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al numero di ruolo in epigrafe, così provvede:

1. **OMOLOGA** il piano del consumatore proposto dal ricorrente alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati;
2. delega **Professionalista** dell'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente mediante il deposito di relazioni semestrali (denominate "periodiche") sino al completamento dei pagamenti (l'ultima, a consuntivo, anche prima del semestre, espressamente denominata "Relazione finale");
3. dispone che, a cura del **Professionalista** dell'OCC, il presente decreto sia pubblicato su apposita sezione del sito internet del Tribunale di Pavia (*Procedure in materia di sovraindebitamento*), previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito, con oscuramento dei nomi di eventuali minori.

**Si comunichi al ricorrente e al Professionalista dell'OCC.**

**ONERA** l'OCC di comunicare il presente decreto a tutti i creditori.

Pavia, 27/01/2023

Il Giudice